

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Il dirigente di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2017

*Il Capo del Dipartimento*  
CURCIO

17A02396

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERA 22 marzo 2017.

**Modifiche e integrazioni alla deliberazione 31 ottobre 2006 relativa all'«Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252», nella parte relativa allo schema di nota informativa.**

#### LA COMMISSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Visto, in particolare, l'art. 18, comma 2, del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera a) del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il compito di definire le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per potere essere ricondotte nell'ambito di applicazione del decreto n. 252/2005 ed essere iscritte all'Albo;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera g), del decreto n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il compito di disciplinare, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche complementari;

Vista la deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006 e successive modifiche e integrazioni con la quale sono stati adottati gli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa;

Vista inoltre la deliberazione COVIP del 25 maggio 2016, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopraindicata deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006;

Vista altresì la deliberazione COVIP del 22 febbraio 2017, recante «Modifiche a precedenti Deliberazioni del 25 maggio 2016», con la quale è stato, tra l'altro, fissato al 31 maggio 2017 il termine entro il quale le forme pensionistiche complementari sono tenute ad adeguare i propri documenti alle novità introdotte con la succitata deliberazione del 25 maggio 2016;

Tenuto conto delle richieste di chiarimenti che sono state sin qui formulate dai soggetti vigilati e dalle rispettive Associazioni di categoria in merito ai profili gestionali connessi al questionario di autovalutazione facente parte del modulo di adesione;

Rilevata l'esigenza di apportare alle disposizioni inerenti lo schema di nota informativa, per la parte relativa al questionario di autovalutazione, quelle modifiche che risultano funzionali a meglio precisare le modalità operative inerenti la sua compilazione e sottoscrizione;

Considerata l'urgenza, ai fini dell'ordinato svolgimento dell'attività delle forme pensionistiche complementari, di provvedere all'adozione di tali modifiche ed integrazioni;

Delibera

di apportare la seguente modifica alla propria deliberazione del 31 ottobre 2006 recante «Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252», nella parte relativa allo schema di nota informativa:

il «MODULO DI ADESIONE» è sostituito dal: «MODULO DI ADESIONE» allegato alla presente deliberazione;

La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le forme pensionistiche complementari adeguano i propri documenti alla presente deliberazione entro il 31 maggio 2017.

Roma, 22 marzo 2017

*Il presidente:* PADULA



## MODULO DI ADESIONE

Indicare, in forma di AVVERTENZA, che l'adesione deve essere preceduta dalla consegna e presa visione del documento "Informazioni chiave per l'aderente".

Riportare la seguente indicazione:

"La Nota informativa, lo [statuto/regolamento/regolamento e condizioni generali di contratto] sono disponibili sul sito *web* ..... Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell'aderente."

Riportare gli elementi utili alla instaurazione del rapporto contrattuale e ogni altro elemento ritenuto necessario per corrispondere agli obblighi informativi nei confronti della COVIP.

- Per i fondi pensione aperti e per i PIP: indicare i mezzi di pagamento utilizzabili e i relativi giorni di valuta.

Indicare se l'aderente è titolare o meno di una posizione presso altra forma pensionistica complementare e, in caso affermativo, riportare gli elementi identificativi di detta forma, prevedere la consegna della Scheda costi della forma pensionistica alla quale risulta iscritto e dare evidenza dell'avvenuta presa visione da parte dell'aderente.

Riportare indicazioni sulle modalità, e relativi termini, con le quali l'aderente può eventualmente esercitare il diritto di recesso o di ripensamento sulla base della normativa applicabile.

Indicare che l'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione eventualmente richiesti.

Riportare il seguente questionario di autovalutazione:



### **Questionario di Autovalutazione**

Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l'aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.

#### CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA

1. Conoscenza dei fondi pensione
    - ne so poco
    - sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare finanziario o assicurativo
    - ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di prestazioni
  2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione
    - non ne sono al corrente
    - so che le somme versate non sono liberamente disponibili
    - so che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge
  3. A che età prevede di andare in pensione?
    - anni
  4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?
    - per cento
  5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall'INPS tramite il suo sito *web* ovvero a Lei recapitata a casa tramite la "busta arancione" (cosiddetta "La mia pensione")?
    - sì
    - no
  6. Ha verificato il documento "La mia pensione complementare", versione standardizzata, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?
    - sì
    - no
- in alternativa, per i soli fondi pensione preesistenti:*
- Ha un'idea di quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?
- sì
  - no



## CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE

Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9

7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)
- Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1)
  - Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2)
  - Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3)
  - Non so/non rispondo (punteggio 1)
8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?
- 2 anni (punteggio 1)
  - 5 anni (punteggio 2)
  - 7 anni (punteggio 3)
  - 10 anni (punteggio 4)
  - 20 anni (punteggio 5)
  - Oltre 20 anni (punteggio 6)
9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?
- Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)
  - Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)
  - Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

Riportare:

“Punteggio ottenuto  ”

Specificare che il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e che costituisce un ausilio nella scelta fra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della griglia di valutazione.

## GRIGLIA DI VALUTAZIONE

	Punteggio fino a 4	Punteggio tra 5 e 7	Punteggio tra 8 e 12
Categoria del comparto	- Garantito - Obbligazionario puro - Obbligazionario misto	- Obbligazionario misto - Bilanciato	- Bilanciato - Azionario



Chiarire che la scelta di un percorso *life-cycle* (o comparto *data target*) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal Questionario di autovalutazione e che, in caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile ed è l'aderente a dover effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta.

Prevedere le seguenti attestazioni inerenti la sottoscrizione del Questionario di autovalutazione:

- una attestazione per il caso in cui il Questionario sia stato compilato in ogni sua parte, nella quale l'aderente dichiara di aver valutato la congruità o meno della propria scelta sulla base del punteggio ottenuto;
- una attestazione per il caso in cui il Questionario non è stato compilato, oppure è stato compilato solo in parte, nella quale l'aderente dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione relativa alla Congruità della scelta previdenziale non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell'opzione di investimento.

A seconda dei casi l'aderente provvederà alla sottoscrizione dell'una o dell'altra attestazione, indicando anche il luogo e la data.

17A02394

## CIRCOLARI

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 24 febbraio 2017.

**Disposizioni applicative del decreto 9 dicembre 2016 concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011.**

*Alle organizzazioni imprenditoriali  
Agli organismi di controllo  
Loro sedi*

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi circa le modalità applicative delle disposizioni recate dal decreto interministeriale del 9 dicembre 2016, di seguito «decreto», concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari.

#### *1. Ambito di applicazione - Art. 1.*

Con riferimento alle disposizioni recate dall'art. 1 del decreto, relativo all'ambito di applicazione, si conferma quanto segue:

per «tutti i tipi di latte» si intende il prodotto della mungitura delle specie animali indicate nella nota di cui all'allegato 1 del decreto;

è escluso dal campo di applicazione del decreto il latte fresco disciplinato ai sensi del decreto interministeriale del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004, come richiamato all'art. 1, comma 2 del decreto medesimo;

sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del decreto anche i prodotti contenenti latte che non costituiscono prodotto lattiero caseario, nonché i formaggi non rientranti nella definizione di cui al R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 e comunque i prodotti che non rientrano nei prodotti lattiero-caseari di cui al già citato allegato 1. La definizione di prodotto lattiero caseario è contenuta nella parte III dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 (regolamento unico OCM);

sono esclusi dal campo di applicazione del decreto, infine, ai sensi del comma 2 dell'art. 1, prodotti di cui al regime di denominazioni di origine protetta (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP) riconosciuti ai sensi del Titolo II del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, nonché i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007.

Qualora per i prodotti esclusi si intenda indicare volontariamente l'origine del latte o il paese di condizionamento o trasformazione, tali informazioni possono essere fornite nel rispetto disposizioni del decreto in oggetto.

I prodotti lattiero-caseari oggetto di applicazione sono quelli preimballati ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (UE) n. 1169/2011 riportati nell'allegato 1, con esclusione, pertanto:

dei prodotti venduti sfusi, di quelli imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta;

